

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA**

**La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia**

e

**L'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia**

**Premessa.**

L'art. 351, co. 1-ter, c.p.p., stabilisce che nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da una persona minorenni ovvero da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

L'art. 362, co. 1-bis, c.p.p., stabilisce che nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351, co. 1-ter, c.p.p., il pubblico ministero, quando deve assumere sommarie informazioni da una persona minorenni ovvero da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

L'art. 362, co. 1-ter, c.p.p., stabilisce che, quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale (delitti inclusi nell'elenco di cui all'art. 351, co. 1-ter, c.p.p.), il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

Per l'estensione del territorio di competenza della Procura della Repubblica di Foggia, nonché per l'elevato numero di procedimenti nei quali è imposta l'assunzione di informazioni dalla persona offesa entro tre giorni, risponde a indispensabile esigenza dell'Ufficio di Procura, ai fini del rispetto del predetto termine, garantire - nei casi previsti dalla legge - il tempestivo intervento, in ausilio del pubblico ministero e/o della polizia giudiziaria, di uno Psicologo di adeguata preparazione nello specifico settore, iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

L'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, nella persona del Presidente dr. Vincenzo Gesualdo, ha manifestato la propria disponibilità alla Procura della Repubblica di Foggia a garantire la predisposizione di un elenco di Psicologi iscritti all'Albo, disponibili nell'immediatezza della chiamata, che consenta, ove ritenuto necessario o, comunque, opportuno dal Pubblico Ministero, il tempestivo intervento di un esperto in psicologia, presso la Procura della Repubblica di Foggia ovvero presso gli uffici dei Servizi di polizia giudiziaria del circondario, per prestare l'ausilio tecnico-scientifico nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 351, co. 1-ter, e 362, co. 1-bis, c.p.p.

**RITENUTO**

che in ragione di tali premesse vada stipulato apposito Protocollo tra la Procura della Repubblica di Foggia, nella persona del Procuratore della Repubblica, e l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, nella persona del Presidente dr. Vincenzo Gesualdo.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

L'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia si impegna a fornire un elenco di Psicologi reperibili alla Procura della Repubblica di Foggia, per l'intervento immediato presso l'ufficio del Pubblico Ministero richiedente ovvero presso gli uffici dei Servizi di polizia giudiziaria del circondario di Foggia, al fine di prestare l'ausilio tecnico-scientifico nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 351, co. 1-ter, e 362, co. 1-bis, c.p.p.

**Art. 2**

La Procura della Repubblica di Foggia si impegna, in via tendenziale, ad avvalersi nel compimento degli atti di indagine disciplinati dagli artt. 351, co. 1-ter, e 362, co. 1-bis, c.p.p., della professionalità degli Psicologi in base all'elenco fornito dall'Ordine, salva comunque la possibilità per il Pubblico Ministero, nelle ipotesi in cui lo reputerà necessario in base alla specificità del caso concreto, di nominare altro professionista di propria fiducia.

**Art. 3**

Il presente protocollo viene sottoscritto dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore della Repubblica Aggiunto, dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia ed entra in vigore il 1° febbraio 2020.

Esso verrà inviato ai Magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Foggia ed agli Psicologi iscritti all'Ordine della Regione Puglia, nonché, per opportuna conoscenza, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari.

Foggia, 31 gennaio 2020.

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi

(dr. Vincenzo Gesualdo)

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto

(dr. Antonio Laronga)

Il Procuratore della Repubblica

(dr. Ludovico Vaccaro)